



19 MARZO 2015 - NUMERO 42

Vita Associativa

Normativa e Giurisprudenza

[illegible]

segreteria@confindustriaradiotv.it | Iscritto al n. 54 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma il giorno 01/04/2014

Sommario

O3. Vita Associativa

- O3. IV Meeting Annuale Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti. De Laurentiis "Si all'estensione del *tax credit* e al sostegno alle coproduzioni internazionali di qualità"
- O4. Diritti connessi: incontro CRTV-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
- O4. Pubblicato in G.U. il DPCM sui diritti connessi per l'utilizzazione dei fonogrammi
- O5. Radiodays Europe 2015
- O5. AER (Associazione Europea delle Radio): prima riunione del Comitato Esecutivo

O6. Normativa e Giurisprudenza

- O6. Le consultazioni amministrative 2015: le norme per radio e Tv locali
- O7. Pubblicato da AGCom l'elenco dei soggetti per i quali sarà avviata la procedura di cancellazione dal Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
- O7. Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sui diritti amministrativi AGCom

Vita Associativa

newsletters vita associativa confindustria

IV Meeting Annuale Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti. De Laurentiis "Si all'estensione del *tax credit* e al sostegno alle coproduzioni internazionali di qualità"

"Come *broadcaster* non siamo coinvolti direttamente dalle proposte che sono state inoltrate al Mibact, ma siamo favorevoli alle proposte di estensione del *tax credit* e in generale al sostegno alle coproduzioni internazionali, in un'ottica di crescita di sistema che sarà a beneficio di tutti, in un periodo di crisi economica e di contrazione delle risorse". Così il Presidente di Confindustria Radio Televisioni Rodolfo De Laurentiis

La Tv resta centrale nell'industria dell'AV

La Tv ha destinato alla produzione originale 2 miliardi di euro negli ultimi quattro anni, investimenti sostenuti nonostante la crisi e la contrazione delle risorse pubblicitarie; è virtuosa nei confronti della produzione italiana ed europea, mantenendosi nel complesso ben oltre gli obblighi di legge. 61% di opere europee programmate, in crescita rispetto agli anni precedenti a fronte di un obbligo di legge del 50%; 15% degli investimenti è destinato a opere europee di produttori indipendenti a fronte di un obbligo del 10% e la quota "adequata" prevista per le opere recenti supera l'80% in media (fonte AGCom, obblighi di rendicontazione

al IV Meeting Internazionale dei Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti (AGPCI) che si è tenuto dal 12 al 15 Marzo a Pescara. "L'obiettivo è risolvere le carenze strutturali del settore in un'ottica di sistema che permetta di allargare la torta delle risorse a beneficio di tutti. Ma la qualità deve restare al centro dell'offerta" ha aggiunto De Laurentiis.

europea). Per ogni dipendente televisivo impegnato a seguire una produzione esterna ci sono 2,5 occupati nella produzione indipendente. In particolare il settore della produzione indipendente risulta ampiamente collegato alla Tv se si considera che oltre il 70% delle imprese lavora sui generi - cinema, fiction, pubblicità, cartoon intrattenimento, cortometraggi - finanziati direttamente o indirettamente dal piccolo schermo (dati 2012 IV Rapporto IEM). Questi sono i numeri che fotografano oggi il mercato e ribadiscono la centralità della Tv nell'industria dell'audiovisivo.

Politica industriale e nuovo approccio regolazione per la crescita del settore e dell'economia

Si tratta quindi di promuovere un insieme di azioni coordinate a sostegno del valore creato dal sistema. Il primo passo è intervenire sulle regole, con un approccio che preveda strumenti di co-regolamentazione e deregolamentazione più flessibili rispetto al nuovo scenario, ma anche l'estensione di alcune regole fondamentali agli OTT per assicurare un "level playing field", un livellato campo di gara. Politiche industriali efficaci, nuova perimetrazione del settore audiovisivo, riaffermazione e incentivazione del ruolo

trainante della Tv in un'ottica di rilancio dell'economia. Non a caso CRTV si è schierata per l'inserimento dell'audiovisivo nell'Agenda Digitale (il consumo di contenuti audiovisivi e televisivi è infatti di stimolo alla domanda di connettività mentre la TV funge da prima forma di alfabetizzazione digitale per gli strati più anziani e meno abbienti della popolazione) e per il mantenimento dell'eccezione culturale nel Patto transatlantico per il commercio (TTIP) che la UE sta negoziando con gli USA.

Diritti connessi: incontro CRTV-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

Si è svolto lo scorso 12 marzo un incontro con il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Cons. Roberto Marino e il suo "staff" in merito all'attuazione del DPCM 17 gennaio 2014 di riordino della materia dei diritti connessi.

L'incontro (sollecitato da CRTV al fine di approfondire la collaborazione con il DIE già attiva su altri tavoli) ha fornito l'occasione per portare all'attenzione del Dipartimento la posizione di CRTV rispetto ad alcune criticità applicative della normativa che non consentono la piena ed efficace attuazione della liberalizzazione del settore dell'intermediazione dei diritti connessi (v. "collecting societies") e che alla fine si risolvono in altrettanti maggiori oneri procedurali ed economici a carico delle emittenti radiofoniche e televisive.

L'incontro si è svolto in un clima di concreta collaborazione istituzionale ed è stato utile per mettere a fattore comune osservazioni, interpretazioni, esperienze e rilievi propositivi contenuti in un documento (frutto dell'approfondimento di un gruppo di lavoro informale all'interno della Commissione Regolamentare/istituzionale di CRTV) che è stato lasciato all'attenzione del Capo del Dipartimento. In particolare il Capo Dipartimento ha espresso apprezzamento sul metodo chiedendo di sviluppare

i rilievi nel corso di contatti su base regolare per individuare soluzioni condivise che semplifichino il procedimento assicurandone la necessaria efficacia ed efficienza.

CRTV (in forza dell'ingente contributo economico al sistema sostenuto dal settore radiotelevisivo) ha inoltre proposto di valutare momenti di confronto e raccordo operativo con le "collecting societies" favoriti dal DIE nonché di essere coinvolta al tavolo degli "stakeholder" non appena la bozza di Disegno di Legge governativo di riassetto complessivo del settore (linee guida) riprenda l'iter in vista dell'avvio del confronto parlamentare.

Il tema del recepimento (entro fine 2016) della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti è previsto che sia anche oggetto di un'apposita Commissione all'interno del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore presso il Mibact: nei prossimi mesi saranno calendarizzate audizioni, riservate sia alle "collecting societies" che agli utilizzatori e alle relative associazioni di categoria, a cui CRTV parteciperà in rappresentanza del settore.

La delegazione (composta dai rappresentanti di Mediaset, RAI, Sky, RTL 102.5 e della struttura di CRTV) era guidata da Carlotta Ca' Zorzi (La7) coordinatrice del Gruppo di Lavoro.

BOX

Pubblicato in G.U. il DPCM sui diritti connessi per l'utilizzazione dei fonogrammi

Accolte le istanze di CRTV

Ricordiamo che sulla G.U. del 10 marzo è stato pubblicato il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo datato 2 febbraio in merito all'ambito di applicazione, criteri e modalità di determinazione del compenso e procedure di ripartizione per l'utilizzazione dei diritti connessi all'utilizzo dei fonogrammi.

La bozza sottoposta in consultazione, dalla genesi accidentata, presentava diverse criticità puntualmente evidenziate in una serie di osservazioni contenute in un documento di posizione CRTV presentato durante l'audizione del 27 ottobre 2014.

Il testo finale recepisce le istanze di CRTV che sono così sintetizzabili:

- inserimento del riferimento all' "effettivo" utilizzo del fonogramma facendo riferimento alla natura dell'uso dell'opera e il media utilizzato (sottofondo, sigla, jingle, ...)
- eliminazione del riferimento alla misura del compenso praticata dagli Stati membri nella UE (in quanto parametro troppo generico riferito a mercati molto diversi per dimensioni e dinamiche e in assenza di dati analitici ufficiali col rischio di alterare profondamente il computo finale)
- eliminazione della procedura conciliativa di fronte al Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore originariamente prevista (per gli ingenti costi transattivi scaturenti e soprattutto per la non proporzionalità della rappresentanza tra gli "stakeholder" interessati all'interno del CCPDA)
- inserimento di una clausola di salvaguardia esplicita (per tutti gli eventuali diversi accordi pregressi)

Radiodays Europe 2015

Dal 15 al 17 marzo si è svolta al centro Milano Congressi di Milano la quinta Edizione di Radioday, la più importante conferenza internazionale dedicata al mondo delle radio che ha registrato 1.300 partecipanti ai lavori provenienti da 60 nazioni. I temi trattati nelle 50 sessioni hanno spaziato dal futuro della radio in automobile alle nuove APP radiofoniche, dai nuovi format ai futuri sviluppi tecnologici, dalle nuove tecniche di marketing rivolte alla pubblicità alle metodologie di rilevazione degli ascolti. A questi si sono aggiunte le presentazioni dei principali produttori di apparati e soluzioni tecnologiche per il comparto. Confindustria Radio Televisioni ha supportato l'evento in qualità di media partner.



AER (Associazione Europea delle Radio): prima riunione del Comitato Esecutivo

Si è tenuta il 24 febbraio a Bruxelles la seduta di rinnovo del Comitato Esecutivo dell'Association Européenne de radios – AER (l'associazione europea del comparto che raccoglie oltre 4500 radio nella UE) a cui ha partecipato Alessandro Raffaelli in rappresentanza di CRTV.

Durante la riunione il Presidente Stefan Moller ha illustrato il resoconto dell'attività 2014 che ha visto AER impegnata particolarmente per impedire restrizioni regolamentari sulla pubblicità in radio e per impostare una Direttiva sulla gestione dei diritti collettivi. Sono state inoltre illustrate le strategie 2015, che vedranno l'AER particolarmente concentrata sulla ridefinizione

dei diritti dovuti dalle radio anche in relazione ai diversi apparati di ricezione. AER tutelerà inoltre il comparto nell'accesso allo spettro elettromagnetico, presentando assieme ad altre organizzazioni un testo unico da adottare a livello europeo per il mercato unico digitale, con regole certe - come per le Tv - almeno fino al 2030.

Una delle priorità dall'angolo di vista italiano condivisa al tavolo durante i lavori sarà quella di individuare opportunità di sostegno al comparto da parte della UE, sia sotto forma di incentivi per l'innovazione tecnologica che di contributi ai programmi radiofonici.

Normativa e Giurisprudenza

newsletter la normativa di confindustria radio



Le consultazioni amministrative 2015: le norme per radio e Tv locali

Nella prossima primavera saranno numerosi i cittadini italiani chiamati alle urne. Infatti presumibilmente nel prossimo mese di maggio (la data non è ancora certa anche se il CDM ha approvato nei giorni scorsi un decreto legge che fissa il 31 maggio 2015 come prima domenica utile per l'election day) si svolgeranno le consultazioni per il rinnovo dei consigli regionali di Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia. Nello stesso giorno dovrebbero tenersi anche le elezioni amministrative in oltre mille comuni. Si ritiene utile ricordare che in materia di norme sulla par condicio il periodo elettorale "scatta a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali" (non ancora avvenuta). Pertanto, attualmente, ci troviamo nel cosiddetto "periodo non elettorale". In tale periodo si applicano le disposizioni della legge 28/00, come modificata dalla legge 313/03 (che ha introdotto norme specifiche per l'emittenza locale) e dell'art. 7 del "Codice di autoregolamentazione per radio e tv locali" (DM 8 aprile 2004). Il Codice di autoregolamentazione, in attuazione della citata legge 313/03, ha infatti previsto per radio e Tv locali una disciplina in parte

differenziata rispetto alle norme contenute nella legge 28/200 (soprattutto per i messaggi a pagamento, ma anche per l'informazione e la comunicazione politica) che continuano invece ad essere applicate in toto alle radio e Tv nazionali. In particolare, l'art. 7, disciplina le regole per la trasmissione, da parte di radio e Tv locali, di messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o referendario che in sintesi prevedono:

- 1) l'obbligo di praticare identiche condizioni economiche a tutti i soggetti politici richiedenti spazi relativi alla trasmissione di tali messaggi ;
- 2) l'obbligo di estendere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati;
- 3) l'obbligo per tutte le emittenti radiotelevisive locali di applicare per la vendita di messaggi politici autogestiti a pagamento una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare.
- 4) Nel caso di diffusione di spazi relativi a messaggi politici a pagamento differenziati per diverse aree territoriali, l'obbligo di indicare anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

Pubblicato da AGCom l'elenco dei soggetti per i quali sarà avviata la procedura di cancellazione dal Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

L'AGCom ha pubblicato nella "home page" del proprio sito web – sezione "documenti pubblicati" la comunicazione 16 marzo 2015 con la quale, ai sensi del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione di cui all'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, rende noto di aver avviato la procedura di cancellazione d'ufficio dal Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) dei soggetti (presenti in apposito elenco allegato alla comunicazione) che non risulta abbiano effettuato le comunicazioni annuali al ROC da oltre 3 anni

consecutivi. Nella comunicazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni precisa che gli operatori in elenco sono invitati a trasmettere la comunicazione annuale telematica 2015, relativa all'anno 2014, nei termini di cui all'art. 11 del citato Regolamento mediante accesso al portale www.impresainungiorno.it Ve secondo le modalità illustrate nella sezione "*Registro degli Operatori di Comunicazione*" – "*Adempimenti ROC*" avvertendo che, in caso contrario, si procederà alla cancellazione d'ufficio dal ROC in data 1° ottobre 2015, in conformità alle disposizioni del Regolamento.

Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sui diritti amministrativi AGCom

Con sentenza n. 1224 del 10.3.2015, la terza Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato è intervenuta in materia di diritti amministrativi dovuti all'AGCom, ribadendo le indicazioni già espresse con la propria sentenza 810 del 17.2.2015.

La controversia è stata instaurata da un operatore telefonico il quale lamentava che la disciplina ex L. n. 266 del 2006 non sarebbe conforme all'art. 12 della dir. n. 2002/20/CE, soprattutto per aver il legislatore nazionale attribuito all'AGCom il potere di variare l'aliquota dei diritti amministrativi dovuti in funzione delle proprie esigenze di bilancio, non più legati ai costi amministrativi in concreto sostenuti per l'esercizio delle funzioni regolatorie.

Il punto dolente era relativo al fatto che fossero computati dall'AGCom, ai fini della determinazione del contributo, tutti i proventi ritratti da prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche che, in via diretta o mediata, rientrassero nell'attività istituzionale della medesima AGCom, compresi alcuni servizi a valore aggiunto e servizi internet.

La questione approdava anche alla Corte di Giustizia, che con sentenza del 18 luglio 2013, ha dichiarato che il citato art. 12 "... non osta alla disciplina di uno

Stato membro... ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivi sostenuti dall'Autorità Nazionale di Regolazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi (art. 12, par. 1 della direttiva)..., che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare...".

Infine, la controversia trovava la sua definizione con la sentenza del Consiglio di Stato in esame.

Il Supremo Collegio amministrativo ha ribadito alcuni principi, ricordando che ai sensi dell'art. 34 CCE gli elementi essenziali su cui basa il prelievo dei diritti amministrativi sono: A) - i diritti amministrativi devono coprire "... complessivamente **I SOLI COSTI AMMINISTRATIVI** sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale...", compresi quelli inerenti alle attività collaterali





strettamente collegate a quelle testé citati; B) - il prelievo, che percuote le imprese "... che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale...", è imposto ad ogni singola impresa così identificata "... in modo proporzionato, obiettivo e trasparente..."; C) - tale modalità deve minimizzare i "... costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori...", gli uni dovendosi intendere i sovracosti derivanti o da non corretta gestione dell'AGCom o da spese imprevedute di essa comunque non riferibili al regime di autorizzazione, gli altri gli inutili oneri di riscossione, anche documentali. Precisa il Collegio che il prelievo dev'esser al contempo sobrio e commisurato alle specifiche spese non di funzionamento generale di AGCom, ma per la gestione dell'autorizzazione generale nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche.

Sempre secondo il Collegio, l'attitudine alla contribuzione delle imprese soggette al prelievo è chiaramente individuata dalla norma primaria UE nel rapporto di diretta proporzionalità tra aliquota, base imponibile e presupposto, da un lato ed entità dei costi sostenuti dalle ANR per le sole attività di regolazione ex ante. Poiché quest'ultima è preordinata ad impedire gli effetti abusivi e distorsivi nel mercato relativo prima che se ne verifichino i danni, le sole attività, da finanziare col prelievo, sono sole quelle strumentali al rilascio ed a TUTTI gli aspetti di disciplina e gestione della stessa autorizzazione generale.

Insomma, come ammesso dalla stessa AGCom nelle sue difese, non si possono accollare indistintamente sugli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche tutti i costi inerenti alle attività istituzionalmente affidate all'Agcom che sono comprensive anche di attività che non riguardano il mercato delle comunicazioni elettroniche, ma quelli (diversi) della televisione, della radiodiffusione, dell'editoria e dei servizi postali.

Le conclusioni cui perviene il Consiglio di Stato sono significative e meritano di essere riportate testualmente: "Non spetta certo a questo Giudice, la cui cognizione si muove solo all'interno di quanto devolutogli con il presente appello, indicare o suggerire all'AGCom l'articolazione più virtuosa e coerente con le norme comunitarie del prelievo stesso. Alcuni

capisaldi, però, sussistono e molto bene si evincono dalle considerazioni fin qui rese: occorre anzitutto delimitare con esattezza le funzioni regolatorie, i costi relativi ed il rendiconto che consenta agli operatori contribuenti d'averne contezza dell'ammontare, sì da poterne evincere i cespiti corrispondenti, su cui applicare poi l'aliquota. Questa metodica può esser declinata in vari modi da ciascuna ANR, se del caso anche con un accertamento o forfetario o, se del caso, induttivo, ma non può mai prescindere da un serio e certo dimensionamento e dei costi e di tali cespiti. Dalla serena lettura della statuizione pregiudiziale della CGUE è possibile ammettere che il prelievo de quo sia applicato sul fatturato dell'operatore, non escludendo che la base imponibile possa esser ridotta secondo criteri certi e conoscibili ex ante. In altre parole, sono da assoggettare al prelievo stesso non solo i soli ricavi ritratti dallo svolgimento dei servizi regolati da parte di coloro che son diretti destinatari dell'obbligo regolamentare, ma tutti quelli, come s'è visto, afferente ad un dato mercato regolato e nella sola misura in cui s'appalesa necessaria la regolazione. È appena da aggiungere a tal riguardo che non ha gran senso il timore dell'appellante circa l'impossibilità di prevedere il gettito a causa dell'incertezza sui servizi da regolare e sul relativo fatturato ritratto da ciascun operatore, giacché, per definizione, l'attività di regolazione è improntata in un modo certo non casuale, bensì alla luce di analisi specifiche condotte sulle inefficienze rebus sic stantibus del mercato stesso ed in contraddittorio con gli operatori".

Tale principio, anche se espresso nei confronti di operatori non radio televisivi, dovrebbe condurre l'AGCom a ripensare globalmente, e quindi anche per il nostro settore, il sistema di determinazione del prelievo per i diritti amministrativi.